

Materiale utile per i membri delle Sezioni Elettorali

- 1) Calcolo dei giorni di riposo compensativo spettanti ai membri del seggio.
- 2) Giustificazione per il datore di lavoro. Copiando su un foglio e compilando integralmente questa giustificazione per ciascun membro del seggio avrete la certezza che nessun datore di lavoro potrà contestare il diritto a non subire decurtazioni di stipendio ed a prendere giorni di riposo compensativo.
- 3) Tabelline per un rapido ed ordinato calcolo dei votanti nel corso della consultazione.
- 4) Riassunto, in una sola pagina, dei compiti degli scrutatori durante le operazioni di voto. Così fin dall'inizio delle operazioni ciascuno saprà esattamente cosa deve fare.
- 5) Qualche suggerimento dettato dall'esperienza e che non trovate nel libretto delle istruzioni fornitovi dal Ministero dell'Interno e tabelline da usare in caso di PANICO (se durante le operazioni di voto vi accorgete che vi siete persi una scheda oppure un elettore...).
- 6) Estratti delle leggi che disciplinano le assenze dal lavoro dei componenti dei seggi. (D.P.R. 30-3-1957 n. 361, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, L. 30 aprile 1981, n. 178, L. 29 gennaio 1992, n. 69, L. 21 marzo 1990, n. 53).
- 7) Estratti di sentenze della Corte di Cassazione molto utili per comprendere a fondo diritti e doveri dei lavoratori chiamati a prestare servizio ai seggi e per evitare fin dall'inizio "equivoci" da parte degli uffici personale...

CALCOLO DEI GIORNI DI RIPOSO COMPENSATIVO SPETTANTI AI MEMBRI DEL SEGGIO

A questo fine non c'è alcuna differenza di trattamento fra presidente, vicepresidente, scrutatori, segretario e rappresentanti di lista.

A ciascuno spetta un numero di giorni di lavoro pari esattamente al numero di giorni in cui il pubblico ufficiale ha prestato servizio ai seggi mentre avrebbe normalmente goduto di giorni di riposo in base al contratto stipulato a suo tempo col suo datore di lavoro.

Il computo dei giorni di riposo compensativo non dipende in alcun modo dalle ore di servizio effettivamente prestare in ciascun giorno. Il conteggio va fatto sempre e solo su giorni interi.

Esempio 1: lavoratore che lavora dal lunedì' al venerdì' (anche part time) e che normalmente riposa il sabato e la domenica.

Se le operazioni di seggio iniziano il sabato (non importa a che ora) e si concludono entro la mezzanotte del lunedì', il lavoratore avrà diritto a recuperare il martedì' (per recuperare il sabato in cui ha prestato servizio ai seggi) e il mercoledì' (per recuperare la domenica in cui ha prestato servizio ai seggi). Tornerà' al lavoro il giovedì'.

Se le operazioni di seggio si concludono dopo la mezzanotte del lunedì', il giorno martedì' è considerato a tutti gli effetti un giorno di servizio indipendentemente dall'ora di scioglimento dell'adunanza. Pertanto il lavoratore recupererà' i due giorni che gli spettano il mercoledì' ed il giovedì' e tornerà' al lavoro il venerdì'.

Esempio 2: lavoratore che lavora dal lunedì' al sabato (anche part time) e che normalmente riposa la domenica.

Se le operazioni di seggio iniziano il sabato (non importa a che ora) e si concludono entro la mezzanotte del lunedì', il lavoratore avrà diritto a recuperare il martedì' (per recuperare la domenica in cui ha prestato servizio ai seggi) Tornerà' al lavoro il mercoledì'.

Se le operazioni di seggio si concludono dopo la mezzanotte del lunedì', il giorno martedì' è considerato a tutti gli effetti un giorno di servizio indipendentemente dall'ora di scioglimento dell'adunanza. Pertanto il lavoratore recupererà' il giorno che gli spetta il mercoledì' e tornerà' al lavoro il giovedì'.

CONSULTAZIONE (*) AAAA

Sezione elettorale n. ###

CITTA' (PROVINCIA), GG/MM/AAAA



Si certifica che **NOME COGNOME** ha prestato servizio in qualità di **Qualifica (**)** presso la Sezione Elettorale n. ### del Comune di **CITTA'**, **PROVINCIA**, nei giorni **GG, ..., GG** del mese di **MMMM AAAA**.

Le operazioni di seggio si sono svolte dalle ore **HH:MM** del giorno **GG** alle ore **HH:MM** del giorno **GG MMMM** per complessive **HH:MM** ore.

Si dichiara che il **Qualifica** ha diritto ai giorni di congedo elettorale retribuito così come stabilito dal Testo Unico del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, articolo 119 comma 2, dalla Legge n.53 del 21 marzo 1990, articolo 11 comma 1 e 2, oltrechè dal D.P.R. n. 69 del 29 gennaio 1992, articolo 1.

Il Presidente (***)

Il Segretario (****)

FIRMA



FIRMA

NOME COGNOME

NOME COGNOME

(*) ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, EUROPEE; REFERENDUM NAZIONALI, LOCALI.

(**) Presidente, Segretario, Vicepresidente, Scrutatore, Rappresentante della lista n.##, Rappresentante del Comitato Promotore del Referendum "Xxx", Rappresentante del Comitato per il "Sì"/"No" al Referendum "Xxx".

(***) Il Vicepresidente, nella certificazione per il Presidente.

(****) Il Vicepresidente, nella certificazione per il Segretario.

Progressivo **Primo giorno** di voto

0) Ora rilevamento					
1) Elettrici donne iscritte					
2) Elettori uomini iscritti					
3) Elettori totali iscritti (1+2)					
4) Votanti donne					
5) Votanti uomini					
6) Votanti totali iscritti (4+5)					
7) Votanti esterni donne					
8) Votanti esterni uomini					
9) Votanti esterni totali(7+8)					
10) Votanti totali (6+9)					

Progressivo **Secondo giorno** di voto

0) Ora rilevamento					FINALE
1) Elettrici donne iscritte					
2) Elettori uomini iscritti					
3) Elettori totali iscritti (1+2)					
4) Votanti donne					
5) Votanti uomini					
6) Votanti totali iscritti (4+5)					
7) Votanti esterni donne					
8) Votanti esterni uomini					
9) Votanti esterni totali(7+8)					
10) Votanti totali (6+9)					

Di norma le righe 1,2 e 3 conservano gli stessi valori iniziali. Questi variano solo se:

- arrivano, portati da vigili motociclisti o messi comunali, certificati di morte o emigrazione.
- arrivano copie di sentenze o attestazioni del Sindaco che certificano un nuovo elettore,
- funzionari dell'ufficio elettorale vengono ad apporre (controfirmandole e timbrandole con un bolloc del Comune) correzioni sulle liste degli elettori.

COMPITI DEGLI SCRUTATORI DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO

- 1) Il **primo** scrutatore segue la Lista delle **elettrici**, il **secondo** segue quella degli **elettori** ed il **terzo** gestisce l'**accesso** degli elettori alla sala garantendo che non ci sia più di un elettore e di una elettrici presenti in sala di fronte agli scrutatori che li stanno registrando.
- 2) I tre scrutatori si **alternano frequentemente** nei tre compiti.
- 3) Lo scrutatore che segue una delle due Liste degli elettori della Sezione, riceve dall'elettore la **Tessera Elettorale** ed un **documento di identità**, verifica che i **dati riportati** in ciascuno dei due documenti **corrispondano** a quelli che legge nella **Lista**. Se nota qualsiasi difformità o ha dubbi avverte il presidente.
- 4) I documenti di identità validi sono la **Carta di Identità** o altro documento **rilasciato da pubblica amministrazione o ordine professionale**, munito di **foto** e in corso di validità oppure scaduto da meno di cinque anni purché consenta il riconoscimento dell'elettore. Se il documento è scaduto invita comunque l'elettore a rinnovarlo nei giorni successivi.
- 5) Lo scrutatore **registra** gli estremi del **documento d'identità** nell'apposita colonna della **Lista (NON del registro)**.
- 6) Lo scrutatore **registra** il numero della **Tessera Elettorale** nell'apposita colonna del **Registro (NON della Lista)** e, a fianco, il numero di **iscrizione** dell'elettore nella **Lista** degli elettori.
- 7) Lo scrutatore appone il timbro con la **data** in una casella della Tessera Elettorale
- 8) In mancanza di documenti validi, l'elettore può essere riconosciuto da persona "nota all'Ufficio". I documenti di quest'ultimo, con la **SUA** firma, vengono registrati nella colonna dell'elettore ammesso a votare. Richiedere sempre l'intervento del presidente.
- 9) Sulla Tessera Elettorale **NON** deve essere presente una **registrazione di voto** nelle **stesse date** della presente consultazione.
- 10) Lo scrutatore **passa** la Tessera Elettorale e il documento d'Identità **al presidente (NON all'elettore)**.
- 11) Il **presidente** riceve i documenti e consegna **schede** e **matita** all'elettore, indicandogli la **cabina**.
- 12) Mentre l'elettore vota, il presidente pone il **timbro della Sezione** sulla stessa casella della Tessera Elettorale in cui lo scrutatore ha già posto la data.
- 13) All'uscita dalla cabina, il presidente riceve la **matita** e schede, infila le **schede nell'urna** e dice : "L'elettore/L'elettrice nome e cognome ha votato.". Quindi **restituisce** Documento e Tessera Elettorale.
- 14) Lo **scrutatore**, dopo avere udito il presidente, pone la **firma** di avvenuta votazione dell'elettore sulla **Lista**.

ANCORA QUALCHE SUGGERIMENTO

- ◆ **Contate sempre le schede che vi vengono consegnate prima di autenticarle. Salvo casi fortunati non corrispondono MAI al numero riportato sulla scatola.**
- ◆ **Verificate che gli elettori cancellati per morte o per emigrazione dalle liste elettorali durante l'ultima revisione prima del voto, e quindi presenti ma segnati con una "X" nelle liste elettorali, corrispondano a quelli cancellati nelle liste elettorali aggiunte (quelle piccole che vanno appese al muro). Spesso il meccanografico del Comune commette un errore e questo vi sballa il numero di elettori totali.**
- ◆ **Durante le operazioni di voto, per evitare brutte sorprese finali, e' buona norma svolgere frequentemente operazioni di controllo numerico.**

In particolare, occorre verificare, per ogni singola votazione in corso, quanto segue:

- **Corrispondenza numerica fra i votanti che sono stati progressivamente registrati nei registri di sezione, e gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione che risultano avere votato.** Questo confronto va fatto separatamente per elettori, elettrici e elettori non iscritti nelle liste della sezione (personale seggio, forza pubblica al seggio, candidati, votanti in base a sentenza o attestazione sindaco, handicappati in sezioni prive di barriere architettoniche, ecc.)
- **Corrispondenza numerica fra i votanti rilevati come sopra e le schede autenticate mancanti. Le schede autenticate rimanenti sommate agli elettori votanti (elettori, elettrici e non iscritti) devono corrispondere sempre al totale delle schede autenticate.** Infatti, per ogni votante non iscritto alle liste elettorali della sezione avete tempestivamente autenticato una scheda in piu' per ogni tipo di votazione cui ha diritto di partecipare.

Le tabelle che seguono sono da usare solo in caso di **PANICO** ; se non tornano i conti e vi trovate qualche scheda o qualche elettore in meno.

In quel caso, e' meglio evitare di scarabocchiare su liste e registri. Prendete quanto trovate sotto e spuntate man mano che ricontrollate. Quando avrete fatto quadrare tutti i conti potrete semplicemente buttare via queste tabelle e avrete "immacolati" tutti i documenti che dovrete poi riconsegnare in Prefettura ed in Comune.

Progressivo **DONNE** - Sez. n.: _____ Data: ___/___/___ Elettrici iscritte: _____

1	26	51	76
2	27	52	77
3	28	53	78
4	29	54	79
5	30	55	80
6	31	56	81
7	32	57	82
8	33	58	83
9	34	59	84
10	35	60	85
11	36	61	86
12	37	62	87
13	38	63	88
14	39	64	89
15	40	65	90
16	41	66	91
17	42	67	92
18	43	68	93
19	44	69	94
20	45	70	95
21	46	71	96
22	47	72	97
23	48	73	98
24	49	74	99
25	50	75	100

Progressivo **DONNE** - Sez. n.: ____ Data: __/__/____ Elettrici iscritte: _____

101	126	151	176
102	127	152	177
103	128	153	178
104	129	154	179
105	130	155	180
106	131	156	181
107	132	157	182
108	133	158	183
109	134	159	184
110	135	160	185
111	136	161	186
112	137	162	187
113	138	163	188
114	139	164	189
115	140	165	190
116	141	166	191
117	142	167	192
118	143	168	193
119	144	169	194
120	145	170	195
121	146	171	196
122	147	172	197
123	148	173	198
124	149	174	199
125	150	175	200

Progressivo **DONNE** - Sez. n.: ____ Data: __/__/____ Elettrici iscritte: _____

201	226	251	276
202	227	252	277
203	228	253	278
204	229	254	279
205	230	255	280
206	231	256	281
207	232	257	282
208	233	258	283
209	234	259	284
210	235	260	285
211	236	261	286
212	237	262	287
213	238	263	288
214	239	264	289
215	240	265	290
216	241	266	291
217	242	267	292
218	243	268	293
219	244	269	294
220	245	270	295
221	246	271	296
222	247	272	297
223	248	273	298
224	249	274	299
225	250	275	300

Progressivo **DONNE** - Sez. n.: ____ Data: __/__/____ Elettrici iscritte: _____

301	326	351	376
302	327	352	377
303	328	353	378
304	329	354	379
305	330	355	380
306	331	356	381
307	332	357	382
308	333	358	383
309	334	359	384
310	335	360	385
311	336	361	386
312	337	362	387
313	338	363	388
314	339	364	389
315	340	365	390
316	341	366	391
317	342	367	392
318	343	368	393
319	344	369	394
320	345	370	395
321	346	371	396
322	347	372	397
323	348	373	398
324	349	374	399
325	350	375	400

Progressivo **UOMINI** - Sez. n.: _____ Data: ___/___/___ Elettori iscritti: _____

1	26	51	76
2	27	52	77
3	28	53	78
4	29	54	79
5	30	55	80
6	31	56	81
7	32	57	82
8	33	58	83
9	34	59	84
10	35	60	85
11	36	61	86
12	37	62	87
13	38	63	88
14	39	64	89
15	40	65	90
16	41	66	91
17	42	67	92
18	43	68	93
19	44	69	94
20	45	70	95
21	46	71	96
22	47	72	97
23	48	73	98
24	49	74	99
25	50	75	100

Progressivo **UOMINI** - Sez. n.: _____ Data: ___/___/___ Elettori iscritti: _____

101	126	151	176
102	127	152	177
103	128	153	178
104	129	154	179
105	130	155	180
106	131	156	181
107	132	157	182
108	133	158	183
109	134	159	184
110	135	160	185
111	136	161	186
112	137	162	187
113	138	163	188
114	139	164	189
115	140	165	190
116	141	166	191
117	142	167	192
118	143	168	193
119	144	169	194
120	145	170	195
121	146	171	196
122	147	172	197
123	148	173	198
124	149	174	199
125	150	175	200

Progressivo **UOMINI** - Sez. n.: _____ Data: ___/___/___ Elettori iscritti: _____

201	226	251	276
202	227	252	277
203	228	253	278
204	229	254	279
205	230	255	280
206	231	256	281
207	232	257	282
208	233	258	283
209	234	259	284
210	235	260	285
211	236	261	286
212	237	262	287
213	238	263	288
214	239	264	289
215	240	265	290
216	241	266	291
217	242	267	292
218	243	268	293
219	244	269	294
220	245	270	295
221	246	271	296
222	247	272	297
223	248	273	298
224	249	274	299
225	250	275	300

Progressivo **UOMINI** - Sez. n.: ____ Data: __/__/____ Elettori iscritti: _____

301	326	351	376
302	327	352	377
303	328	353	378
304	329	354	379
305	330	355	380
306	331	356	381
307	332	357	382
308	333	358	383
309	334	359	384
310	335	360	385
311	336	361	386
312	337	362	387
313	338	363	388
314	339	364	389
315	340	365	390
316	341	366	391
317	342	367	392
318	343	368	393
319	344	369	394
320	345	370	395
321	346	371	396
322	347	372	397
323	348	373	398
324	349	374	399
325	350	375	400

Progressivo ESTERNI (Componenti Seggio,Militari,candidati,ecc.) - Sez. n.: _____ Data: ___/___/___

1	26	51	76
2	27	52	77
3	28	53	78
4	29	54	79
5	30	55	80
6	31	56	81
7	32	57	82
8	33	58	83
9	34	59	84
10	35	60	85
11	36	61	86
12	37	62	87
13	38	63	88
14	39	64	89
15	40	65	90
16	41	66	91
17	42	67	92
18	43	68	93
19	44	69	94
20	45	70	95
21	46	71	96
22	47	72	97
23	48	73	98
24	49	74	99
25	50	75	100

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

Articolo 119.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni ⁽¹⁾.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Comma così modificato dall'art. 3, *D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534* (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) La *L. 30 aprile 1981, n. 178* (Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122), ha così disposto:

«Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980».

Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, *L. 29 gennaio 1992, n. 69* (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto:

«Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*, come sostituito dall'articolo 11 della *L. 21 marzo 1990, n. 53*, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

(3) Articolo così sostituito dall'art. 11, *L. 21 marzo 1990, n. 53*.

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

A norma dell'art. 119 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30-3-1957 n. 361 e dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), che riconoscono tre giorni di ferie retribuite - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di leggi o di accordi sindacali o aziendali in vigore - ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve la retribuzione per tutti e tre i giorni anzidetti, anche se coincidono con i giorni del sabato e della domenica, a nulla rilevando che il sabato sia giorno non lavorativo e la domenica giorno festivo.

Sez. Lav., sent. n. 2618 del 22-04-1980, Poggio c. Soc. Ferodo Stabilimento Payen (rv 406362). CONFORMI:

Sez. Lav., sent. n. 4233 del 03/07/1980, Jamonte c. S.I.P. (rv 408108).

Sez. Lav., sent. n. 6191 del 21/11/1980, S.I.P. c. Zibana (rv 409917).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

Nel computo dei tre giorni retribuiti, che, a norma dell'art. 119 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361 spettano - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore - ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, non si deve tener conto delle domeniche e degli altri giorni festivi caduti in detto periodo, sicché il lavoratore che abbia partecipato alle funzioni elettorali in tali giorni ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale, o alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. Non essendo, peraltro, la giornata del sabato non lavorativo equiparabile indiscriminatamente alle festività, la questione circa la computabilità o meno di tale giornata nel periodo feriale elettorale deve essere risolta alla stregua della disciplina collettiva, mediante l'accertamento se trattasi di sabato lavorativo retribuito ovvero di sabato non lavorativo non retribuito e, pertanto, festivo a tutti gli effetti.

Sez. Lav., sent. n. 983 del 16-02-1982, Soc. Kodak c. Bianchi (rv 418852).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

Il beneficio dei tre giorni di ferie retribuiti spettante, a norma dell'art. 119 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361, richiamato dall'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (sul referendum), ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali è finalizzato all'incentivazione di tale prestazione pubblicistica e, pertanto, si aggiunge non soltanto alle ferie annuali, come testualmente disposto dalla norma, ma ad ogni altro giorno non lavorativo, qualunque sia il titolo di fruizione del riposo, e, quindi, non soltanto alle domeniche ed alle festività infrasettimanali ma anche al sabato, ove in tale giorno manchi la prestazione lavorativa per effetto dell'adozione della settimana corta.

Sez. Lav., sent. n. 2060 del 28-03-1984, Portincasa c. Soc. Rinascente Upim (rv 434122).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

Nel computo dei tre giorni di ferie retribuite, che, a norma dell'art. 119 del T.U. delle leggi elettorali approvato con D.P.R. 30-3-1957 n. 361, spettano, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordo sindacale o aziendale in vigore, ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, non si deve tener conto delle domeniche, delle festività infrasettimanali e dei giorni non lavorativi (settimana corta) caduti nel periodo delle operazioni elettorali. Pertanto, il lavoratore che abbia partecipato alle funzioni elettorali in tali giorni ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale.

Sez. Lav., sent. n. 515 del 29-01-1985, Enel c. Carnio (rv 438720).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

Il sabato non lavorativo in regime contrattuale di settimana corta - qualunque ne sia la disciplina contrattuale ai fini retributivi e del computo delle ferie - è giornata in tutto equiparabile, quando cada nel periodo delle operazioni elettorali, alle domeniche ed agli altri giorni festivi cadenti nello stesso periodo e va, conseguentemente, escluso - al pari dei giorni festivi predetti - dal computo dei tre giorni di ferie retribuiti che, a norma dell'art. 119 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361

(T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati), competono - senza pregiudizio delle ferie spettanti per legge o per contratto - ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali. *Sez. Lav., sent. n. 3280 del 30-05-1985, Gori c. Banca Commerciale Italiana (rv 440940).*

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

La norma dell'art. 119 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361, che prevede l'esclusione dal computo dei tre giorni retribuiti spettanti - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore - ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali delle domeniche e degli altri giorni festivi caduti in detto periodo, deve essere interpretata - senza porsi in contrasto con l'art. 3 Cost. - nel senso che il lavoratore che abbia partecipato alle funzioni elettorali in tali giorni ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale, o alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e non ad un periodo di permesso retribuito.

Sez. Lav., sent. n. 5993 del 30-11-1985, Banco di Napoli c. Gisolfi (rv 443141).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

L'art. 119 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361, - che prevede in favore del lavoratore chiamato a espletare funzioni elettorali il diritto ad assentarsi senza perdita della retribuzione per un periodo di tre giorni, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali - va interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (quale il sabato, in caso di cosiddetta settimana corta) non vanno computate nel periodo suddetto e quindi - se le operazioni elettorali cadono (in tutto od in parte) in tali giornate - il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento a carico del datore di lavoro dell'indennità sostitutiva.

Sez. Lav., sent. n. 786 del 07-02-1986, Banco di Roma c. Penzo (rv 444332).

CONFORME:

Sez. Lav., sent. n. 3639 del 11/04/1987, Soc. Piaggio c. Garegnani (rv 452577).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

L'art. 119 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361, richiamato dall'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per le consultazioni referendarie, deve essere interpretato nel senso che sia la domenica, sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato nel caso di settimana corta, qualunque sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo della durata del periodo feriale) non rilevano ai fini della spettanza dei tre giorni di ferie retribuite (non detraibile dall'ordinario periodo di ferie annuali) attribuiti ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali (o referendarie) cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative, ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva; condizione imprescindibile per il riconoscimento del diritto del lavoratore, peraltro, è che lo stesso, quale componente del seggio o quale rappresentante di lista, abbia effettivamente espletato le relative funzioni per i giorni in cui si sono svolte le operazioni elettorali, dovendosi, in difetto, corrispondentemente ridurre il periodo di tre giorni di ferie spettanti.

Sez. Lav., sent. n. 9122 del 29-08-1995, Soc. Zanussi c. Rui (rv 493792).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

L'art. 119 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361, in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, deve essere interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (quale il sabato nel caso di settimana corta, qualunque sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo del periodo feriale) non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente periodo feriale in altrettante giornate lavorative (da computare con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle dette operazioni, e non già ad un parametro orario), ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva.

Sez. Lav., sent. n. 10441 del 08-08-2000, Soc. Sevel c. Mucci (rv 539324).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

L'art. 119 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361, modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come interpretato dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, deve essere interpretato; a) nel senso che, sia la domenica, sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative, ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, da computare con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle dette operazioni, e non già ad un parametro orario; b) nel senso per cui ove le operazioni elettorali coincidano invece con un giorno lavorativo e si sviluppino solo per un limitato numero di ore, nondimeno la retribuzione vada corrisposta in relazione all'intera giornata.

Sez. Lav., sent. n. 8400 del 12-06-2002, Soc. Fiat Auto c. Giordano (rv. 555014).

Cassazione Civile

Diritto alle ferie ed alla retribuzione

Al lavoratore subordinato impegnato nello svolgimento delle operazioni elettorali sino alle ore una del lunedì successivo alle votazioni, spettano le competenze dell'intera giornata, mentre l'assenza dal lavoro del martedì e mercoledì successivi è da computarsi come riposo compensativo. Pertanto la precisa corrispondenza tra quote retributive e riposi compensativi da un lato e giornate di consultazioni elettorali dall'altro fa sì che la prestazione per qualche ora soltanto dell'attività elettorale nell'ultimo giorno delle operazioni debba essere considerata ad ogni effetto come prestazione lavorativa per l'intera giornata.

Sez. Lav., sent. n. 8712 del 17-06-2002, Credito Italiano c. Bisacca (rv. 555108).